MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 14

Concessione di mutui agevolati agli sfrattati

Le regioni danno priorita' ai soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio nella concessione dei mutui agevolati individuali di cui all'articolo 2, dodicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. Nel rispetto delle priorita' di cui al precedente comma, le regioni possono utilizzare i fondi residui dei mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e quelli dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche integrando o riformulando le graduatorie vigenti, previo accertamento dell'effettivo ed attuale intendimento degli aspiranti gia' in graduatoria, da manifestarsi mediante lettera raccomandata entro la data stabilita dalle regioni medesime, di ottenere ed utilizzare i mutui.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1984, non più in vigore dal 31 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-amministrative-e-finanziarie-in-favore-dei-comuni-ad-alta-1984/art-14-concessione-di-mutui-agevolati-agli-sfrattati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it